



COMUNE DI SASSOFELTRIO

Provincia di Pesaro e Urbino

COPIA di DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE

N. 3 del Registro	OGGETTO:	Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 – Piano occupazionale – Aggiornamento dotazione organica.
Data 02/02/2019		

L'anno duemiladiciannove addi **due** del mese di **febbraio** alle ore **9.30** nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è riunita nelle persone seguenti:

		Presenti	Assenti
Ciucci Bruno	- Sindaco	X	
Formoso Francesco	- Vicesindaco	X	
Morelli Paolo	- Assessore	X	

con l'assistenza del Vice Segretario comunale dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di atto deliberativo;

Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 18/08/2000;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l'allegata proposta di atto deliberativo.

Inoltre, stante l'estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00.



PROPOSTA di DELIBERAZIONE

Su iniziativa del Sindaco il Responsabile del Settore Contabile, ha elaborato la seguente proposta di deliberazione: **“Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2019/2021 – Piano occupazionale – Aggiornamento dotazione organica”**.

VISTI:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997, secondo il quale "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale...";

- l'art. 89, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, secondo cui gli Enti Locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

- l'art. 91, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e gli artt. 6 e 35, comma 4, del D. Lgs. n. 165/2001, che ribadiscono la necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai fini del reclutamento del personale;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché la vigente dotazione organica del Comune;

VISTA la legge finanziaria 2016 (L. 28/12/2015, n. 208) a mezzo della quale si stabilisce che a decorrere dal 2016 cessano di avere applicazione le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali basate sul saldo finanziario di competenza mista e su un obiettivo in avanzo predeterminato per ciascun ente;

VISTA la legge finanziaria 2017 (L. 11.12.2016, n. 232) ed in specie i commi 463 e ss. in tema di “pareggio di bilancio”

VISTI i commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater e 562 dell'art. 1 della legge n. 296/2006;

VISTO il vigente testo dell'articolo 9 comma 28 del D.L. n. 78 del 2010, in tema di assunzioni a tempo determinato;

VISTO l'articolo 3 del D.L. 24/06/2014, n. 90 (Semplificazione e flessibilità nel turn over) ed in particolare i commi 5, 5 ter, 5 quater, 6 e 10 bis;

“5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al



personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-ter. Alle amministrazioni di cui al comma 5 del presente articolo si applicano i principi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, attraverso la comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per quanto di competenza dello stesso.

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

10-bis. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente. In caso di mancato adempimento, il prefetto presenta una relazione al Ministero dell'interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.”;

VISTO il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la cui disciplina in virtù del citato d.l. 90/2014, è estesa anche agli enti locali, a norma del quale “Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica:

a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate;



b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza.”;

VISTO il comma 228 della L. 28/12/2015, n. 208 (legge di stabilità 2016):

“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.”;

VISTO il comma 479, lettera d) dell'art. 1 della L. 11/12/2016, n. 232: “Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:.....

d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”;

VISTA la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ed in particolare i commi 423 e ss.;

VISTE le note n. 10669 del 29 febbraio 2016 e n. 37870 del 18 luglio 2016 a mezzo delle quali il Dipartimento della Funzione Pubblica comunicava per gli Enti Locali insistenti nel territorio della Regione Marche, rispettivamente, il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione della polizia municipale ed il ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione del personale;



VISTO l'art. 19, comma 8, della legge n. 448/2001, che prevede che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge n. 449/1997 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

DATO ATTO della possibilità di integrare in qualsiasi momento la presente programmazione del fabbisogno di personale, sulla base delle esigenze dotazionali che dovessero sopravvenire;

VISTO l'articolo 33 del D. Lgs. n. 165/2001 nel testo modificato da ultimo dall'articolo 16 della legge n. 183/2011, c.d. legge di stabilità 2012, che impone a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei dirigenti, e che sanziona le p.a. inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero ai fini della loro ricollocazione presso altre amministrazioni ovvero, in caso di esito negativo, alla risoluzione del rapporto di lavoro;

VERIFICATO che non ci sono situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

DATO ATTO che la presente proposta è stata trasmessa in data 28/12/2018, alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria ed alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del C.C.N.L. 01/04/1999;

ACQUISITO il parere favorevole dal Revisore dei conti ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs n. 267/2000;

PROPONE

1. DI APPROVARE il programma del fabbisogno organico del personale di questo ente per il triennio 2019-2021, e contestualmente il piano occupazionale 2019, nel quale si individuano i posti che si intendono occupare mediante modalità previste dall'ordinamento vigente nel periodo di riferimento, così come di seguito specificato:

SETTORE AMMINISTRATIVO

Anno 2019

Necessità di mantenere adeguati livelli del servizio di polizia municipale non fronteggiabili col personale in servizio.

Assunzione, per il periodo di mesi cinque, a tempo determinato e parziale (50 %) di n. 1 agente di Polizia Municipale, da destinare al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.

Anno 2020: -----

Anno 2021: -----

SETTORE CONTABILE



Anno 2019: -----

Anno 2020: -----

Anno 2021: -----

SETTORE TECNICO

Anno 2019:

Necessità di mantenere adeguati livelli del settore tecnico non fronteggiabili col personale in servizio. Esigenza di dare continuità al servizio stante la molteplicità e/o complessità delle incombenze facenti capo allo stesso.

Utilizzo dello strumento dello “scavalco condiviso” (art. 14 CCNL 22 gennaio 2004) per la copertura del posto di cui sopra, ovvero, dello strumento dello “scavalco d’eccezione” (art.1, comma 557, legge 311/04), o incarico ex art. 110, c. 1, del D. Lgs. 267/2000, a tempo determinato ed a part-time, oppure convenzione (art. 30 D.Lgs 267/2000).

Anno 2020: -----

Anno 2021: -----

2) DI DARE ATTO che il presente programma del fabbisogno è improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e successive modificazioni, come illustrato in narrativa e come certificato dal parere del Revisore dei Conti dell'Ente, allegato A) alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

3) DI AGGIORNARE la dotazione organica dell'ente approvata con delibera di Giunta Comunale n. 34 del 28/04/2018;

Settore	Figura Professionale	Categoria				Posti coperti
		A	B	C	D	
Amministrativo	Istruttore direttivo				1	vacante art. 53 c. 23 legge 388/200 e succ. mod.
	Istruttore amministrativo			1		1
	Agente PM			2		1 a tempo determinato e parziale 50%
	Collaboratore tecnico		1			1



	Cuoco bidello		1			1
Contabile	Istruttore direttivo				1	1
	Istruttore contabile			1		vacante
Tecnico	Istruttore direttivo				2	1 vacante
	Collaboratore tecnico		1			1
	Esecutore tecnico		1			vacante

4) DI RISERVARSI la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, sulla base delle esigenze dotazionali che potranno emergere, del quadro normativo vigente in merito ai limiti occupazionali e delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente;

5) DI DARE ATTO, per gli effetti di cui all'articolo 33 del d.lgs. 165 del 2001, che, allo stato attuale non sussistono situazioni di soprannumero o eccedenza di personale;

6) DI TRASMETTERE copia della presente proposta alle Organizzazioni Sindacali territoriali di categoria ed alla R.S.U., ai sensi del C.C.N.L. vigente ed al Revisore dei conti;
